

## Faq del 27 giugno 2025 - Decorrenza modifica split payment

### Domanda

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, nel disporre la soppressione della lettera d) nell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclude dall'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) le operazioni effettuate nei confronti di «*società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana*».

Ciò posto, si chiede di sapere, sotto il profilo temporale, per quali operazioni sussista ancora l'obbligo di utilizzare il meccanismo dello *split payment*.

### Risposta

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 84 del 2025, la disposizione di cui al comma 1 ha effetto «*a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data*».

Dalla formulazione letterale della disposizione di cui trattasi discende che l'esclusione delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana dall'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello *split payment* opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse.

Detto meccanismo, pertanto, per quanto concerne le operazioni rese nei confronti degli anzidetti soggetti, trova applicazione in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025.

In proposito si ricorda che, come più volte chiarito dalla prassi, una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al sistema di interscambio – SdI (si vedano, in tal senso, la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 e la FAQ del 13 febbraio 2025).